



COMUNE DI CASTELDACCIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N° 44 DEL 14-07-2017

OGGETTO: *Sorveglianza allevamento contraddistinto con il cod. az. n. 023PA051 – C.da Corvo Valle. Proprietario Sig. Mulè Maurizio*

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario – Unità Operativa di Bagheria del 12/07/2017, prot. n° 2831/SV, assunta al protocollo generale del Comune al n° 10164 in data 13.07.2017, dalla quale risulta che nell'allevamento sito in Contrada Valle Corvo di questo Comune cod. az. n° 023PA051 si sono verificati casi di “BRUCELLOSI OVI-CAPRINA” negli animali di cui è proprietario/detentore il Sig. Mulè Maurizio, nato a Palermo il 07/05/1991 e residente ad Altavilla Milicia, via Enna 16 ;

Visto il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n.19133 dell'11.07.2017;

Visto il T.U. delle LL. SS. n. 1265 del 27/07/1934 ;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 320/ dell'8.02.1954 ;

Visto il D.A. n.2090 del 6.11.2013 – misure straordinarie in materia di tubercolosi, leucosi e Brucellosi bovina e ovi-caprina;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 28 maggio 2015 – Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

Vista la circolare prot. n.0028052 del 06.11.2015 – Dir. Gen. Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015;

Visto il D.M. della Sanità 01/01/1968;

Visto il Decreto 02/07/92 n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovi-caprina;

Visti i DD.AA. n.31361 del 17.03.2000 e n.00519 del 12.04.02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il D.A. n.0025 del 12.01.07, con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovi-caprini facenti parte degli allevamenti infetti;

Visto il Reg. CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;

Visto il Reg CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. CEE 852/2004, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CEE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale;



Visto il Reg. CE 1069 del 21.10.09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinato al consumo umano;

Vista la legge 833/78 e successive modificazioni;

Vista la legge 615/64 e successive modificazioni;

Viste le leggi Regionali n° 87 del 12/08/1980 e n° 06 del 6/1/81;

Visti i Decreti dell'Assessore Regionale alla Sanità n° 92112 del 2/5/91 e n° 97727 del 12/12/91;

Visti i D.M. della Sanità 651/94 – 592/95 – 358/96 – 429/97;

Visto il D. L.vo 196/99;

Visti i D.L.vi 502/92 e 517/93;

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n.13306 del 18.11.1994;

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovi-caprini;

Ritenuto che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

ORDINA

Al Sig. Mulè Maurizio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue:

- 1) Gli ovi-caprini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del **05/07/2017**, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) Gli ovi-caprini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) Tutti gli ovi-caprini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale, è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per da allevamento infetto fatta salva:
 - a) la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, rilasciato ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
 - b) il ripopolamento dell'allevamento a seguito di 2 o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) la distruzione e dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 6) il divieto di impieghi dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) Il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE 1069/09;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con animali infetti o con le placente;
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, il letame raccolto deve

essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture, parimenti dicasi per il liquame di raccolta;

- 10) la separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte dello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguamento trattamento termico;
- 11) la utilizzazione del latte degli animali serio negativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, a condizione che:
 - a. sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegno;
 - b. sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
 - c. sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 2 mesi.Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dall'autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione di urgenza;
- 13) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data **29.11.2016**, è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. **Mulè Maurizio** il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data **12.07.2017** dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO
(Ing. Fabio Spatafora)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale del presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on line a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE